



Corte Sportiva d'Appello

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 18 gennaio 2018, composta da:

Avv. Achille Reali Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani componente
Avv. Luca Di Gregorio componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 27/12/2017, protocollo n.161, presentato dalla CUS Torino Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Riccardo D'Elicio, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo, nella riunione del 20/12/2017, Comunicato U16/15/GST, pubblicata in data 20/12/2017, nei confronti del sig. Lorenzo Toniolo, giocatore e tesserato delle medesima ASD, in relazione della gara in data 16/12/2017 del Campionato Under 16, Girone 1, Ghial Rugby Fiumicello v CUS Torino Rugby ASD.

FATTO

Con reclamo in data 27 dicembre 2017, pervenuto in pari data, prot.n. 161, la CUS Torino Rugby ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta nei confronti del proprio giocatore e tesserato sig. Lorenzo Toniolo dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo, nella riunione del 20 ottobre 2017, Comunicato U16/15/GST.

La predetta decisione ha sanzionato il sig. Lorenzo Toniolo, in relazione alla gara del Campionato Under 16, Girone 1, in data 16 dicembre 2017, Ghial Rugby Fiumicello v CUS Torino Rugby ASD, con la squalifica di quattro mesi (dal 17/12/2017 al 16/4/2018 compresi), di cui tre mesi per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), Regolamento di Giustizia, inasprita di un mese per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), Regolamento di Giustizia.

Nel reclamo proposto, la ASD reclamante, dopo avere dedotto che *“non intende in alcun modo mettere in discussione i fatti verificatisi né i singoli interventi con cui l'arbitro sig. Smussi ha ritenuto di*



Corte Sportiva d'Appello

sanzionare i vari tesserati”, invoca l’applicazione nel caso di specie della circostanza attenuante di cui all’art. 11/1, lett. c), Regolamento di Giustizia, *“Aver agito in stato d’ira, determinato da fatto ingiusto altrui”*, in quanto il sig. Lorenzo Toniolo avrebbe reagito a una trattenuta del giocatore avversario, il quale lo continuava a tenere per una gamba malgrado non fosse più in possesso del pallone; inoltre, evidenzia che il buon comportamento tenuto dallo stesso sig. Toniolo nel corso della presente e dopo l’espulsione ricevuta dall’arbitro, la sua giovane età, nonché l’assenza nel suo gesto di volere colpire la testa del giocatore avversario che era alle sue spalle.

Inoltre, la stessa reclamante precisa che nella fattispecie non si sarebbe trattato di un calcio, ma di un colpo *“dato col tacco della scarpa, dinamica ben lontana dal calcio segnalato a referto e che meglio rientra nella casistica dell’art. 27/1, lett. n)”*, cioè di uno *“stamping”*, e produce anche un filmato sull’episodio oggetto del reclamo.

La CUS Torino Rugby ASD, quindi, conclude chiedendo a questa Corte la riforma del provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 10 gennaio 2018, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio in data 18 gennaio 2018.

Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2018 comparivano, per delega del Presidente dell’ASD reclamante, il Sig. Alessandro Fusco e l’Avv. Enrico Ponzzone, dirigenti dello stesso sodalizio, e l’Avv. Ponzzone illustrava il contenuto del reclamo e insisteva per il suo accoglimento.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Lorenzo Toniolo durante la gara del 16/12/2017, Ghial Rugby Fiumicello v CUS Torino Rugby ASD, avrebbe dato un calcio alla testa di un giocatore avversario, come riportato dall’arbitro della predetta gara sig. Gianluigi Smussi nel proprio referto.

Prima di esaminare il reclamo, questa Corte ritiene di spiegare che non è stato visionato il filmato con le immagini dell’episodio sanzionato, malgrado la sua produzione da parte della ASD reclamante, in quanto, trattandosi di un fatto rilevato e riportato dall’arbitro nel suo referto, nonché che non ha



Corte Sportiva d'Appello

procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore colpito, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina la prova televisiva.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che sul fatto imputato al sig. Lorenzo Toniolo, l'arbitro sig. Gianluigi Smussi nel proprio referto ha scritto che *“Placcato alla vita da un avversario riusciva a non cadere continuando seppure a fatica la propria corsa (portando la palla). Dopo avere percorso alcuni metri con l'avversario ancora attaccato al corpo (trascinandolo) riusciva a passare (in malo modo) la palla. Il placcatore mollava il placcaggio e cadeva con ginocchia e mani a terra con la testa protesa verso l'avversario. Il placcato (Lorenzo Toniolo nda) si girava con la testa, vedeva il placcatore a terra e con la pianta del piede (i tacchetti) colpiva alla tempia il giocatore del Fiumicello. Questi subiva il colpo ma protetto dal caschetto dopo pochi istanti e l'intervento del medico riusciva ad alzarsi senza riportare conseguenze e riprendeva il gioco. Il colpo era deciso ma non violento. Il colpo era volontario”*.

La dettagliata ricostruzione dell'episodio sanzionato, sopra testualmente riprodotta, porta ad escludere l'ipotesi di cui all'art. 27.1, lett. o), Regolamento di Giustizia, considerata dal Giudice Sportivo, in quanto dalla descrizione del gesto compiuto dal sig. Toniolo nel referto arbitrale, e cioè che lo stesso Toniolo *“vedeva il placcatore a terra e con la pianta del piede (i tacchetti) colpiva alla tempia il giocatore del Fiumicello”*, risulta che nel caso di specie si possa più propriamente trattare di uno “stamping”, disciplinato dall'art. 27/1, lett. n), Regolamento di Giustizia.

Detta norma, infatti, sanziona colui che pesti o calpesti un avversario, e, quindi, appare più appropriato applicarla al gesto del sig. Toniolo, il quale colpisce la tempia dell'avversario che era a terra con la pianta del proprio piede, ancorché eventualmente solo con la parte del tacco della scarpa, come dedotto nel reclamo *de quo*.

Nel contempo, non si ritiene di accogliere le richieste attenuanti, sia perché, fermo restando che questa Corte non ritiene di riconoscerle quando il gesto ha natura ritorsiva, dallo stesso referto risulta, comunque, che il sig. Toniolo ha compiuto il gesto quando ormai *“Il placcatore mollava il placcaggio e cadeva con ginocchia e mani a terra con la testa protesa verso l'avversario (il sig. Toniolo nda)”*; sia per le modalità con cui lo stesso atto è stato posto in essere, considerato che il referto



Corte Sportiva d'Appello

precisa che *“il placcato (Lorenzo Toniolo nda) si girava con la testa, vedeva il placcatore a terra e con la pianta del piede (i tacchetti) colpiva alla tempia il giocatore del Fiumicello. . . Il colpo era volontario”*.

Si tratta, quindi, di un colpo mirato portato a una parte altamente sensibile del corpo umano.

Pertanto, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14, del Regolamento di Giustizia, questa Corte ritiene di applicare al caso di specie la sanzione come meglio precisata nel dispositivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 11, 12, 13, 14, 41, 61, 27/1 lett. n), 27/1, lett. o), 27/2, lett. a), Regolamento di Giustizia;

- accoglie parzialmente il reclamo, così come proposto;

- riforma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnata e, per l'effetto, sanziona il sig. Lorenzo Toniolo, in relazione alla gara del Campionato Under 16, Girone 1, in data 16 dicembre 2017, Ghial Rugby Fiumicello v CUS Torino Rugby ASD, con la squalifica di otto settimane (dal 17/12/2017 al 10/2/2018 compresi), di cui sei settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. n), (stamping), Regolamento di Giustizia, inasprita di due settimane per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), Regolamento di Giustizia.

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 18 gennaio – 6 febbraio 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali